

COMUNE DI FONDI
PROVINCIA DI LATINA

COPIA	16.7.98
DELIBERAZIONE N.65..... del	
UFFICIO DI RAGIONERIA	
VISTO per l'IMPEGNO	
IL RAGIONIERE MUNICIPALE	
Fondi, li.....	

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

1°

pubblica

Adunanza ordinaria di convocazione - seduta
Assimilazioni di rifiuti speciali non pericolosi a rifiuti urbani - Determinazioni - Integrazione regolamento rifiuti urbani approvato con deliberazione di C.C. n. 142 del 10 dicembre 1991

OGGETTO:
urbani approvato con deliberazione di C.C. n. 142 del 10 dicembre 1991

novantotto

sedici

L'anno millenovecento ~~1991~~ ~~21~~, ~~25~~ addi

del mese di alle ore nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

- | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| 1) Sindaco Orticello Onorantino | | 26) Sposito Stefano A |
| 2) Fiore Giorgio | | 27) Marrocco Egidio |
| 3) De Santis Onorato | A | 28) Biasillo Onorato |
| 4) Forte Antonio | | 29) Palazzo Virginio |
| 5) Venditti Mario | A | 30) Lovisetto Aldo A |
| 6) Marcucci Claudio | | 31) Russiniello Francesco |
| 7) Fiorillo Anna Maria | | |
| 8) Cataldi Vincenzo | A | |
| 9) di Fazio Paolo | A | |
| 10) Cima Maurizio Vincenzo | A | |
| 11) Corina Andrea | A | |
| 12) Peppe Luciano | A | |
| 13) Earnevale Marco | | |
| 14) Turchetta Egidio | A | |
| 15) Addessi Silvano | | |
| 16) Caporiccio Angelo | | |
| 17) Parisella Augusto | | |
| 18) Maschietto Beniamino | | |
| 19) Talocco Rosario | | |
| 20) Addessi Giuseppe | A | |
| 21) Leone Oronzo | | |
| 22) Capasso Ettore | A | |
| 23) Di Manno Onorato | | |
| 24) Martellucci Franco | A | |
| 25) Giardino Paolo | A | |

Sono presenti 16 Consiglieri + il Sindaco
Sono presenti gli assessori: Cataldi, Monacelli, Velletri, Zambigli,
Parisella e Semenzato

Marino Martino

Assiste il Segretario Generale Sig. ~~Giorgio Fiore~~



IL PRESIDENTE **Giorgio Fiore**

Sig. Antonio Forte
IL CONSIGLIERE ANZIANO

Avv. Marino Martino
IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione
stata affissa in copia all'albo comunale il giorno **20 LUG. 1998** e vi resterà
ino al giorno **4 AGO. 1998**



IL SEGRETARIO GENERALE



REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

ISTO:

.....
.....

eduta del

erbale N.

IL SEGRETARIO

atina, li

questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addi,

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 17, comma 3, della Legge Comunitaria 1995/1997 n. 128 del 24.4.98 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 88/L della G.U. n. 104 del 7.5.1998) ha abrogato, con effetto dalla sua entrata in vigore, i commi 1 e 2 dell'art. 39 della precedente legge comunitaria 22.2.94, n. 146, che, secondo l'interpretazione consolidata (vedi Circ. M.F. n. 95/E del 22.6.1994 e n. 40/E del 17.2.96), disponevano, ad ogni effetto, l'assimilazione legale ai rifiuti urbani dei rifiuti propri delle attività economiche, compresi o suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco di cui al punto 1.1.1. della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82 integrato dagli accessori per l'informatica;

dato atto che, a seguito dell'approvazione della norma sopra citata, viene meno l'assimilazione legale, prima prevista, dei rifiuti speciali sopra descritti a quelli urbani;

atteso che, dalla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi, qualora non si procedesse all'assimilazione oggetto del presente atto, i rifiuti delle attività economiche di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lg.vo 5.2.97 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso i rifiuti precedentemente ritenuti urbani ordinari (ad es. quelli degli uffici e dei locali relativi ai servizi ed alle mense ecc.), sarebbero da classificare speciali, con la conseguente intassabilità, ai sensi dell'art. 62 comma 3, del D.Lg.vo n. 507/93, delle superfici ove di regola si producono, per struttura e destinazione, i predetti rifiuti speciali, che, dalla medesima data, non dovrebbero essere più conferiti al servizio pubblico ma avviati allo smaltimento o al recupero dagli operatori economici a proprie cure e spese;

preso atto della circolare 7.5.1998 n. 110/E, con la quale il Ministero delle Finanze suggerisce ai Comuni (al fine di evitare una rilevante perdita di gettito, che può non trovare adeguata compensazione nel venire meno dei costi relativi al servizio attualmente reso agli operatori economici per i rifiuti già assimilati per legge, sia per la persistenza dei costi generali e fissi sia per la difficoltà nell'immediato di un riequilibrio tariffario) di avvalersi immediatamente del potere di assimilazione, ripristinato con gli artt. 7 comma 2 lett. b), e 21, comma 2 lett. g), del D.Lg.vo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed ora, dopo l'abrogazione dell'art. 39 della legge n. 146/94 in questione, esercitabile sulla base delle norme regolamentari e tecniche vigenti (vedi la già citata deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82) ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lg.vo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa delle nuove disposizioni di cui all'art. 18 comma 2 lett. d) del D.Lg.vo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

rilevato che la nuova disciplina, di cui ai già citati art. 21 comma 2 lett. g) e 7, comma 2 lett. b) del D.Lg.vo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive che un apposito regolamento tecnico stabilisca

espressamente l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi delle varie attività economiche, senza la possibilità di un'assimilazione implicita desumibile dalle statuizioni delle deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la tassa;

Rilevato altresì che, nell'impossibilità temporanea di adottare il regolamento tecnico di cui al punto precedente, poichè non è stata data ancora attuazione al disposto dell'art. 18, comma 2, lett. d), del D.Lvo n. 22/97 e succ. mod. ed int., che attribuisce alla competenza dello stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione di cui trattasi, si rende necessario ed urgente procedere, allo "status quo" della normativa, all'assimilazione in forza dei criteri e dei limiti di cui alla più volte citata deliberazione 27/07/84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/82, ai sensi del citato art. 57, comma 1, del D. L.vo 22/02/1997 e succ. mod. ed int.;

Vista la legge 08/06/1990, n. 142 e succ. mod. ed int.;

Visti i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole: F.to Arch. Mauro Fortunato.
- il Segretario Generale e Direttore Generale esprime parere favorevole sulla legittimità: F.to Dott. Marino Martino

Visto l'esito della votazione resa per appello nominale:

presenti 17
favorevoli 17

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge Comunitaria 1995-1997, n. 128 del 24/04/98, con cui vengono abrogati l'art. 39, commi 1 e 2, della precedente legge comunitaria n. 146 del 22/02/94 e, conseguentemente, la vigente assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini dello smaltimento e della raccolta, dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.1.1. della deliberazione 27/07/1884 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/82, nonché degli accessori per l'informatica;

- Di classificare, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b), e dell'art. 21, comma 2, lett. g), nonché dell'art. 57, comma 1, del D. Lvo 22/02/1997, n. 22 e succ. mod. ed int., assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dello smaltimento e della raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 7 comma 3, lett. a), c), d), e) ed f) del D.Lvo 05/02/1997, n. 22 e succ. mod. ed int., aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della deliberazione 27/07/1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del DPR n. 915/82, come riportati nell'elenco che aggiornato, modificato e/o integrato, viene allegato al presente atto, quale parte integrante dello stesso, dando atto che per quanto riguarda l'aspetto quantitativo resta fermo quanto già in essere;

- Di precisare che restano esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari di cui all'art. 43, comma 2, primo periodo, del D. L.vo n. 22/97 e succ. mod. ed int.;

- Di dare atto che, i rifiuti speciali non pericolosi, come sopra classificati assimilati ai rifiuti urbani, vengono raccolti e smaltiti nell'ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti e, quindi, i locali e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale;

- Di allegare la presente al regolamento di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili, approvato con deliberazione consiliare n. 142 del 10/12/1991, quale integrazione e/o norma transitoria dello stesso;

- Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, considerata l'urgenza di cui in premessa.

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
Condizioni Qualitative

Rifiuti che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catrammata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque inballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.